COMUNE DI BIENNO

Provincia di Brescia

REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI AI SENSI DELL'ART. 52 DEL D.LGS. 446/97

Adottato con delibera di C.C. n. 52 del 28.09.1998 Modificato con delibera di C.C. n. 36 del 29.11.2004 Modificato con delibera di C.C. n. 4 del 15.03.2007

TITOLO I NORME GENERALI

Art .1

1. La legge stabilisce per quanto riguarda l'Imposta Comunale sugli Immobili l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima del tributo.

Art. 2₍₁₎

1. La Giunta Comunale propone l'aliquota e la detrazione massima da applicare per ciascun esercizio nella deliberazione che accompagna la relazione previsionale e programmatica al bilancio di previsione.

TITOLO II ESENZIONI E RIDUZIONI

Art. 3

1. Sono esenti tutti i terreni agricoli siti ne Comune di Bienno, purché non edificabili, in quanto ricadenti in zona di montagna ai sensi dell'art. 15 legge 984/77.

Art. 4

- 1. Sono esenti gli immobili posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario, dallo Stato, dalle regioni, dalle Province, dagli altri Comuni, dalle Comunità Montane, dai consorzi fra detti enti territoriali, dalle aziende unità sanitarie locali.
- 2. Gli immobili posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della legge 23.12.1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

Art. 5

1. Sono esenti gli immobili utilizzati da enti non commerciali che per statuto svolgano attività senza scopo di lucro, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, a condizione che gli stessi oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

Art. 6 (2)

1. Sono considerate parti integranti dell'abitazione principale solo le sue pertinenze, così come disciplinate dall'articolo 817 del codice civile.

Art. 7 (3)

- 1. Sono considerate abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste prevista, anche quelle concesse in uso gratuito tra parenti in linea retta o collaterale fino al 2° grado.
- 2. Al fine di ottenere l'esenzione il comodante deve presentare presso gli uffici la dichiarazione sostitutiva d'aver ceduto in comodato gratuito l'immobile a parenti in linea retta o collaterale fino al 2° grado. Nella dichiarazione oltre ai dati del comodatario e del comodante dovranno essere indicati gli identificativi catastali dell'unità immobiliare interessata e la data di occupazione dell'immobile da parte del comodatario.
- 3. L'applicazione della detrazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione.

Art. 8

1. Il contribuente ha diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili quando l'inedificabilità sia stata stabilita da variante a piano regolatore generale entro cinque anni dalla sua approvazione a condizione che l'area non sia stata edificata e la richiesta di rimborso venga inoltrata all'Amministrazione entro un anno dall'entrata in vigore della norma che stabilisce l'inedificabilità.

Art. 9

1. La Giunta Comunale stabilirà con decorrenza biennale e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili e dei ruderi di cascina e baite costruite su terreno di proprietà comunale gravato da uso civico, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso.

Art. 10

- 1. Ai fini dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili o di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, come previsto dall'art. 8 D. Lgs. 504/92 e successive modificazioni, si considerano le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta, utilizzando il modello di autocertificazione che verrà fornito dagli uffici comunali. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente e assolutamente inidonei all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone. Non sono da considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento. La riduzione del 50% si applica dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità. L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali è portata a conoscenza del Comune con la dichiarazione di cui all'art. 13 del presente Regolamento ed è comprovata dal riottenimento dell'agibilità o dell'abitabilità. (4)
- 2. I ruderi debbono essere assoggettati al tributo in relazione al valore venale dell'area sulla quale insistono.
- 3. L'imposta prevista per le cascine ristrutturate in zona: E (1-2-3-4-5-6-7-8-9-) del vigente PRG è ridotta alla metà purché la cascina sia priva di uno dei seguenti collegamenti tecnologici: acquedotto o elettricità.

Art. 11

1. Sono fatte salve le esenzioni previste dall'art. 7 D.Lgs. 504/92 e successive modificazioni per i casi non contemplati dal presente regolamento.

TITOLO III DICHIARAZIONI, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA

Art. 12 (5)

- 1. La dichiarazione deve essere redatta su apposito modello ministeriale, ai sensi dell'articolo 10 del Decreto Legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992. In caso di mancata approvazione da parte del Ministero competente il modello di dichiarazione è predisposto dall'Ufficio Tributi del Comune.
- 2. A decorrere dall'anno 2007, è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione. Resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del D.Lgs. 18.12.1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico.

3. Il termine di presentazione della dichiarazione è fissato al 31 luglio di ogni anno.

Art. 13

1. L'avviso di accertamento per omesso parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi, adeguatamente motivato, deve essere notificato al contribuente, anche a mezzo di posta mediante Raccomandata con avviso di ricevimento entro e non oltre il quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.

Art. 14

1. Il sistema sanzionatorio è disciplinato da apposito regolamento.

Art. 15

1. Il funzionario incaricato responsabile dell'entrata è autorizzato all'utilizzo dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs n. 218/97.

Art. 16

- 1. I versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti debbono essere effettuati esclusivamente su conto corrente postale intestato alla tesoreria del Comune, direttamente presso quello della tesoreria medesima, anche tramite il sistema bancario o tramite modello F24. (6)
- 2. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo risulta inferiore a euro 2,58. (7)

Art. 17

1. La Giunta stabilisce anno per anno i criteri per la effettuazione dei controlli ed accorda il differimento dei termini di pagamento, su istanza dell'interessato, per un massimo di un anno, nel caso di stato di particolare bisogno economico, adeguatamente dimostrato, del contribuente.

Art .18

1. Nel fondo incentivante la produttività la Giunta anno per anno individua uno stanziamento apposito da attribuire al personale addetto, da rapportarsi ai risultati conseguiti.

Art. 19

- 1. Per gli anni pregressi il responsabile dell'entrata è autorizzato ad effettuare l'accertamento con adesione con abbuono della sola sanzione.
 - (1) articolo sostituito con deliberazione del C.C. n. 71 del 30.11.1998;
 - (2) articolo sostituito con deliberazione del C.C. n. 36 del 29.11.2004;
 - (3) articolo sostituito con deliberazione del C.C. n. 36 del 29.11.2004;
 - (4) comma sostituito con deliberazione del C.C. n. 36 del 29.11.2004;
 - (5) articolo sostituito con deliberazione del C.C. n. 36 del 29.11.2004 e n. 04 del 15.03.2007;
 - (6) articolo sostituito con deliberazione del C.C. n. 04 del 15.03.2007;
 - (7) comma sostituito con deliberazione del C.C. n. 36 del 29.11.2004;

Con delibera di Consiglio Comunale n. 04 del 15.03.2007 è stato abrogato l'art. 12 riguardante la regolarità dei versamenti eseguiti da un contitolare per conto di un altro. L'art. 13 è diventato pertanto il n. 12 e così i successivi.